



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 117

ORIGINALE

OGGETTO: Assegnazione contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione avviso.

Il giorno 07/07/2020 alle ore 18.30

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) BETALLI FRANCESCO	Assessore	Presente
3) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Ass. giust.
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) SOMADOSSI NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Valerio Bazzanella.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Assegnazione contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione avviso.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sono stati emanati molteplici provvedimenti d'urgenza che hanno introdotto misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, via via sempre più restrittive.

In particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale la *limitazione agli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai Comuni di residenza e all'interno dei Comuni stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità), i mercati (ad eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari), i servizi di ristorazione (ad esclusione di mense, catering e consegne a domicilio), i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha individuato ulteriori misure urgenti dirette a contrastare il diffondersi del virus, in particolare la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali (con le eccezioni indicate nell'ordinanza stessa) e il divieto per le persone di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano se non per motivi di lavoro, assoluta urgenza o per motivi di salute;
- il DPCM 26 aprile 2020 che, in sostituzione dei precedenti decreti, ha prorogato fino al 17 maggio 2020 le disposizioni sopra indicate;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 608 dd. 14 maggio 2020 che ha autorizzato la riapertura dal giorno 15 maggio 2020 delle attività commerciali al dettaglio, anche nell'ambito dei mercati;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 dd. 16 maggio 2020 che ha autorizzato la riapertura dal giorno 18 maggio 2020 di tutte le attività dei servizi di ristorazione, dei servizi dei parrucchieri, degli altri trattamenti estetici e di tutte le altre attività ivi elencate.

Anche il Comune di Mezzolombardo ha adottato provvedimenti ritenuti necessari a limitare la diffusione del contagio, in particolare l'ordinanza sindacale dd. 11.03.2020 prot. 2622 che ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 dei mercati periodici settimanali del mercoledì e del sabato, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Con ordinanza sindacale dd. 20.04.2020 prot. 3395 il termine di sospensione dei mercati periodici è stato prorogato fino al 3 maggio 2020.

L'emergenza in corso e le misure restrittive adottate per contenerla hanno dunque limitato fortemente lo spostamento delle persone e comportato la sospensione della maggior parte delle attività economico-produttive e sociali in generale, anche sul territorio del Comune di Mezzolombardo, con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico.

Per fronteggiare tali difficoltà sono stati adottati a livello statale e provinciale diversi provvedimenti ritenuti necessari per il contenimento del contagio e per il sostegno finanziario delle famiglie e delle imprese colpite dalla ricaduta negativa connessa alla sospensione delle attività produttive, tra i quali si ricordano:

- D.L. 17.03.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Decreto "Cura Italia");
- L.P. 13.5.2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022";
- D.L. 19.05.2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio").

Ad integrazione delle misure adottate dallo Stato e dalla Provincia autonoma di Trento, l'Amministrazione comunale intende sostenere le attività economiche che operano sul territorio del Comune di Mezzolombardo, erogando a loro favore un contributo una tantum come supporto alle difficoltà finanziarie conseguenti alle misure adottate per la gestione e il contenimento dell'emergenza sanitaria.

La Borgata di Mezzolombardo gode di una spiccata vocazione commerciale ed artigianale derivante dalla sua posizione, lungo la tratta che collega le Valli del Noce e dell'Altipiano della Paganella alla città di Trento, capoluogo della Provincia, e a pochi chilometri dall'imbocco dell'autostrada A22, collegamento principale con l'Alto Adige e con il valico del Brennero. L'offerta è varia ed è sostenuta da numerosi negozi ed esercizi pubblici, per lo più ubicati nel centro storico, non di rado a conduzione familiare e spesso tramandati di generazione in generazione, tanto che è frequente la presenza di attività che godono del marchio di "Bottega Storica" trentina (n. 13 attività), la cui iscrizione all'Albo provinciale è consentita agli esercizi al dettaglio in sede fissa, ai pubblici esercizi e alle imprese artigiane (che esercitano la vendita dei propri prodotti) che svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico.

Il contributo economico che l'Amministrazione intende erogare ha dunque lo scopo principale di intervenire a favore di tali attività che costituiscono per la Borgata un'importante realtà del contesto urbano, strategica per la vitalità e dinamicità del centro storico e che offrono altresì molteplici servizi a favore della popolazione e che hanno visto sospesa la propria attività con conseguente interruzione delle vendite e calo del fatturato.

L'articolo 54 del DL. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto una disposizione che legittima le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio ad attivare proprie misure di aiuti a valere sulle proprie risorse, nei limiti stabiliti dalle decisioni della Commissione Europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 -" (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione europea del 21.05.2020 - C(2020) 3482 final, che consentono di concedere aiuti temporanei, di importo limitato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, alle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il paragrafo 3.1 della suddetta Comunicazione, recante "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" ha stabilito che tali aiuti di Stato saranno considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'aiuto non superi gli Euro 800.000.= per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno

incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19;

- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Il principio generale dell'ordinamento giuridico in materia di erogazione di benefici economici e trasferimenti da parte della Pubblica Amministrazione è contenuto nell'articolo 12 della L. 241/2000 e ss.mm., rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", recepito dal legislatore regionale nella L.R. 31 luglio 1993, n. 13 avente ad oggetto "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui art. 7 recita testualmente: *"1. Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi".*

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. (omissis).

Nel "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm e ii., non si rinviene una norma che detta una disciplina specifica per simili fattispecie a carattere straordinario, ma soltanto una disposizione a portata generale, contenuta nel Titolo II, art. 5, al cui comma 2 si dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto".*

Per tale motivazione è stato predisposto il "Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 02.07.2020, che individua i criteri per la concessione dei suddetti aiuti e in particolare dispone che saranno ammesse a contributo:

- le attività economiche operanti nel Comune di Mezzolombardo nei settori del commercio al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che della media e grande superficie di vendita, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n.17, dell'artigianato, comprese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui acconciatori ed estetisti, della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, sottoposte a disposizioni di chiusura ai sensi del D.P.C.M. dell'11.03.2020;
- gli operatori economici del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Mezzolombardo, che svolgono la propria attività presso i mercati periodici e i titolari di concessione dei posteggi isolati la cui attività è stata sospesa in seguito all'emanazione delle ordinanze sindacali dd. dd. 11.03.2020 prot. 2622 e dd. 20.04.2020 prot. 3395;
- le attività attive alla data dell'11.03.2020 e iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trento;
- le attività che non hanno un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Mezzolombardo alla data del 31.12.2019;
- le attività che non erano in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi della normativa europea (regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, art. 2 punto 18);

- il contributo è cumulabile con altre misure contributive erogate a livello statale e provinciale nei limiti stabiliti dal regime quadro degli aiuti di stato;
- per accedere al contributo, gli operatori economici devono impegnarsi a tenere aperta l'attività almeno fino al 31.12.2020. Nel caso di chiusura antecedente, la somma erogata dovrà essere restituita.

Il contributo erogabile varia a seconda dell'ampiezza dei locali adibiti all'attività, con un minimo di Euro 400,00.= ed un massimo di Euro 650,00.=. Ciò in quanto con il finanziamento s'intende contribuire a sostenere le spese dei costi fissi (affitti, utenze, ecc.) a carico delle aziende e dei costi per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione degli ambienti necessari alla riapertura delle attività.

Agli operatori economici del commercio su aree pubbliche la somma riconosciuta sarà pari a forfettari Euro 250,00.=.

Per il finanziamento dei contributi che saranno concessi in seguito all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 02.07.2020 (assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri), ha stanziato risorse per un ammontare complessivo pari a Euro 130.000,00.=.

Ai sensi dell'articolo 33 bis, lettere e) dello Statuto comunale, in seguito all'approvazione del regolamento, è demandata alla Giunta comunale l'approvazione dell'avviso pubblico e la concessione dei contributi.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo il testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), nonchè disporre l'impegno nel bilancio di previsione in corso, della spesa necessaria all'erogazione del contributo alle attività richiedenti.

Quanto sopra premesso e considerato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31 luglio 1993, n. 13 recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 7;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.;

VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 30.12.2019 sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 11.06.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 è stata approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2020/2022 (assestamento generale di bilancio) e contestualmente preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

VISTO l'art. 5 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 20.03.2002 e ss.mm. e ii., il cui comma 2 dispone: *"In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto";*

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 02.07.2020 avente ad oggetto: "Regolamento per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 2 del 14.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. parte finanziaria relativo agli esercizi 2020/2022 e la delibera di Giunta n. 21 dd. 04.02.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici per gli esercizi 2020/2022, vigenti fino all'approvazione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole congiunto, ognuno per la propria competenza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Segretario Generale dott. Valerio Bazzanella;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti.

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di dar seguito celermente all'iter di raccolta e liquidazione delle domande di contributo a sostegno delle attività che si trovano in difficoltà a seguito delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Avviso per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale **(Allegato A)**;
2. di demandare all'Ufficio Attività economiche l'istruttoria delle domande pervenute, anche avvalendosi delle strutture comunali competenti nelle materie oggetto di verifica, nonché la predisposizione dell'elenco delle attività beneficiarie, da sottoporre alla Giunta comunale per l'adozione del provvedimento di concessione;
3. di impegnare la somma derivante dall'adozione del presente provvedimento, quantificabile in ragione di presunti Euro 130.000,00.= al capitolo 11561/383 del bilancio di previsione 2020/2022 e secondo il seguente cronoprogramma:

ESERCIZIO DI ESIGIBILTA	IMPORTO	CAP.
2020	130.000,00	11561-383

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

EB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Valerio Bazzanella

f.to digitalmente



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

C.so del Popolo 17 – 38017 Mezzolombardo (TN)

Tel. 0461/608200

E-mail: info@comune.mezzolombardo.tn.it

Pec.: info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it

AVVISO PUBBLICO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final dd. 19/03/2020) "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Decisione della Commissione del 21/05/2020 (C2020) 3482 final.

Il Comune di Mezzolombardo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e per il conseguimento di finalità d'interesse generale, intende concedere un contributo a sostegno delle attività economiche che, in seguito all'emanazione di provvedimenti comprendenti misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, hanno dovuto sospendere la propria attività.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 2 luglio 2020 è stato approvato il "Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività del Comune di Mezzolombardo in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che definisce i criteri per la concessione del contributo e rinvia alla Giunta comunale l'approvazione dell'avviso pubblico.

Con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. ____ è stato approvato il presente avviso pubblico e definite le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Lo stanziamento complessivo previsto per il finanziamento degli Aiuti previsti dal presente avviso ammonta a **Euro 130.000,00.=**.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

Art. 1 Natura del contributo

1. Il contributo concesso dall'Amministrazione è riconosciuto ai sensi dell'art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) nei limiti e alle condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final dd. 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nella Decisione della Commissione europea del 21/05/2020 - C (2020) 3482 final che ha riconosciuto la compatibilità del Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto nel richiamato DL 19 maggio 2020, n. 34 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 2 Destinatari

1. Possono richiedere il contributo le attività economiche operanti sul territorio del Comune di Mezzolombardo, sottoposte a disposizioni di chiusura ai sensi del D.P.C.M. del 11.03.2020 e ss.mm.ii, appartenenti alle seguenti categorie:

- Attività operanti nel settore del commercio al dettaglio, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che della media e grande superficie di vendita, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17; (vedi allegato);
 - Attività rientranti nei servizi alla persona, fra cui acconciatori ed istituti estetici;
 - Attività operanti nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - Piccole aziende artigiane con numero di dipendenti pari o inferiori a 5 che svolgono la propria attività all'interno di un locale (esempio: calzolai, fabbri, corniciai ecc).
2. Possono richiedere il contributo anche gli operatori economici del commercio su aree pubbliche, compresi quelli del settore alimentare, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Mezzolombardo, che svolgono la propria attività presso mercati periodici o posteggi isolati, che hanno dovuto sospendere l'attività in seguito all'emanazione delle ordinanze sindacali dd. 11/03/2020 prot. 2622 e dd. 20/04/2020 prot. 3395.
 3. Ai fini della concessione del contributo sarà preso come riferimento il codice ATECO relativo all'attività prevalente.

Art. 3 Entità del contributo

1. L'entità del contributo riconosciuto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1 del presente avviso è differenziata sulla base della superficie, come di seguito indicata:

• superficie attività inferiore o uguale a mq. 50	€ 400,00
• superficie attività superiore a 50 mq. fino a 150 mq.	€ 500,00
• superficie attività superiore a mq. 150	€ 650,00
2. Agli operatori economici indicati all'articolo 2, comma 2 del presente avviso è riconosciuto un importo forfettario di **€ 250,00**.
3. Il contributo riconosciuto alle attività da parte del Comune di Mezzolombardo è cumulabile con altre misure contributive erogate a livello statale e provinciale nei limiti consentiti nel "Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed è soggetto a registrazione nel "Registro nazionale aiuti di Stato" da parte dell'ente concedente.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità

1. Per richiedere il contributo le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere un'impresa attiva alla data dell'11 Marzo 2020;
 - essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trento;

- non essere in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 2, punto 18); (vedi allegato)
 - non avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Mezzolombardo alla data 31/12/2019.
2. I richiedenti che dovessero avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, potranno accedere al contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria.
 3. Per accedere al contributo, gli operatori economici devono impegnarsi a tenere aperta l'attività almeno fino al 31/12/2020. Nel caso di chiusura in data antecedente, la somma erogata dovrà essere restituita.

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione del contributo, a firma del titolare o del legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti negli articoli precedenti, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, nel caso in cui siano rese dichiarazioni mendaci.
2. I soggetti che intendono richiedere il contributo dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno _____, apposita domanda **utilizzando il modello allegato** compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e **sottoscritto dal Titolare/Legale rappresentante**. La domanda dovrà essere firmata e scannerizzata in formato pdf. Analogamente deve essere scannerizzata nello stesso formato ed allegata alla domanda la copia del documento d'identità in corso di validità. In alternativa la domanda potrà essere firmata digitalmente.
3. La domanda deve pervenire esclusivamente via PEC, all'indirizzo **info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it**, entro il termine sopra indicato, con spedizione da casella di posta elettronica certificata personale e verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il titolare o il legale rappresentante non sia personalmente titolare. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
4. Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o risulteranno prive di sottoscrizione.

Art. 6 Modalità di concessione del contributo

1. I contributi saranno erogati seguendo l'ordine cronologico di arrivo nel limite delle risorse stanziato dall'Amministrazione.

2. Nel caso in cui le risorse stanziare dovessero rivelarsi insufficienti a soddisfare tutte le domande, l'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare i relativi fondi.
3. Al termine del processo istruttorio delle domande pervenute, il Responsabile del procedimento sottoporà all'esame della Giunta comunale l'elenco dei richiedenti per l'adozione del provvedimento di concessione.
4. La liquidazione è disposta entro 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 7 Controlli sulle dichiarazioni

1. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti ai fini della concessione del contributo saranno effettuati dal responsabile del procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia.

Art. 8 Privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso per le finalità previste dal presente avviso saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/2016 e s.m.).
2. I dati conferiti saranno trattati e conservati in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Gli estratti dei dati saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
3. Titolare del trattamento è il Comune di Mezzolombardo, con sede a Mezzolombardo in Corso del Popolo, 17;
e.mail info@comune.mezzolombardo.tn.it, sito internet www.comune.mezzolombardo.tn.it
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Art. 9 Modulistica e contatti

1. La documentazione relativa al presente avviso è disponibile sulla home page del sito: www.comune.mezzolombardo.tn.it

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti uffici:

- all'ufficio Attività economiche – Sig.ra Barbara Mazzoleni____tel.____mail____;
- all'Ufficio Ragioneria – dott.ssa Elisabetta Brighenti____tel.____mail_____.

Mezzolombardo, lì
prot._____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Valerio Bazzanella

D.P.C.M. 11/03/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 64.

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (4)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. (3)

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2. Disposizioni finali ^(a)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 ^(a).

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1
Commercio al dettaglio ²

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona ⁽⁸⁾

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO 2010

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17

Disciplina dell'attività commerciale

(b.u. 3 agosto 2010, n. 31, suppl. n. 1)

Art. 3

Definizioni

1. Per i fini di questo capo s'intende:

- a) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;
- d) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
- e) per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica nonché da quella destinata a uso pubblico, quando è riconosciuta di valenza generale negli strumenti di pianificazione locale, in conformità ai criteri previsti dal regolamento di esecuzione; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
- f) per "superficie di vendita" l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
- g) per "commercio su aree pubbliche" la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
- h) per "mercato" l'area pubblica o l'area privata della quale il comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- i) per "forme speciali di vendita al dettaglio" la vendita in spacci interni e cioè la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari, nei campeggi, nei cinema, nei teatri, nei

complessi culturali, sportivi e ricreativi a pagamento, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il regolamento di esecuzione può specificare le definizioni del comma 1 e può individuarne altre.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno

2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(Testo rilevante ai fini del SEE) LA

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ⁽¹⁾ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione ⁽³⁾ e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽⁴⁾ onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli

⁽¹⁾ GUL 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 214 del 9.8.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 320 del 30.11.2013, pag. 22.

⁽⁴⁾ GUL 204 del 31.7.2013, pag. 11.

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

**DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19.**

Regolamento per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle attività economiche del comune di Mezzolombardo a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, approvato con Delibera di Consiglio n. 17 dd. 02/07/2020
e avviso dd. _____ prot. n. _____

Al
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it

il sottoscritto/ la sottoscritta : _____

nato/a : _____ (Prov. _____) il _____

residente in _____ prov. _____

via /piazza _____ n. _____ CAP _____

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____

codice fiscale _____ recapito telefonico _____

nella qualità di: *(selezionare una delle 2 caselle sottostanti)*

Titolare

Legale rappresentante

del seguente OPERATORE ECONOMICO

denominazione : _____

con sede in _____ sede operativa in _____

_____ prov. _____

via/piazza _____ n. _____ CAP _____

codice fiscale _____ P. IVA _____

iscritta alla Camera di Commercio di _____ al n. _____

_____ sezione _____

Attività prevalente dell'operatore economico (codice Ateco prevalente) _____

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo):

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO

Preso atto di quanto previsto dall'avviso dd. _____ prot n. ____

CHIEDE

di accedere al contributo a sostegno delle attività economiche che, in seguito all'emanazione di provvedimenti comprendenti misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, hanno dovuto sospendere l'attività.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

relativamente al sopra indicato Operatore economico che:

1. DI ESSERE IMPRESA ATTIVA ALLA DATA DELL'11 MARZO 2020 CHE HA SOSPESO L'ATTIVITA' AI SENSI DEL DPCM 11.03.2020 e ss.mm. E DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:

- ☐ attività operante nel settore del commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l'attività secondo quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 e dai relativi allegati e codici Ateco (es. attività commercio alimentare etc).
- ☐ attività inerenti servizi alla persona (acconciatori, estetisti);
- ☐ attività operanti nel settore della ristorazione e somministrazione alimenti e bevande;
- ☐ piccole aziende artigiane con numero di dipendenti pari o inferiori a 5 che svolgono la propria attività all'interno di un locale (esempio: calzolai, fabbri, corniciai ecc;)
- ☐ attività di commercio su area pubblica che hanno dovuto sospendere l'attività a seguito dell'emanazione delle ordinanze sindacali di data 11/03/2020 prot. 2622 e dd. 20/04/2020 prot. 3395 (titolari di concessione di posteggio rilasciata dal Comune di Mezzolombardo del settore alimentare e non alimentare);

2. L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA IN LOCALE AVENTE SUPERFICIE:
- ☐ inferiore o uguale a 50 mq.
 - ☐ superiore a 50 mq. fino 150 mq.
 - ☐ superiore a 150 mq.
3. DI ESSERE ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO
4. DI NON ESSERE IN DIFFICOLTA' ALLA DATA DEL 31/12/2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA N. 651/2014 (ART. 2, PUNTO 18);
5. DI NON AVERE UN DEBITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO;
6. CHE AI SENSI DELL'ART. 28, 2° COMMA, DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 E S.M. "DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI" L'OPERATORE ECONOMICO:
- ☐ è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sul contributo pubblico;
 - ☐ non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sul contributo pubblico;

☐ è soggetto all'applicazione della marca da bollo da 16 euro

data/ora emissione _____

codice. identificativo 14 cifre _____

(contrassegno da conservare e non riutilizzare)

☐ non è soggetto all'applicazione della marca da bollo

SI IMPEGNA

a tenere aperta l'attività beneficiaria del contributo almeno fino al 31/12/2020.

Luogo e data

in fede
nome e cognome

NOTA:

IL PRESENTE MODULO (compilato e firmato digitalmente o con firma autografa) DOVRA' ESSERE TRASMESSO ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it

Qualora il modulo avvenga sottoscritto in forma autografa, dovrà essere scansionato e inviato con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.